

Pubblicato il 15/10/2019

Sent. n. 1695/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2019, proposto da

[omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Jorio, Giuseppe Turano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Jorio in Cosenza, via Misasi 80/D;

contro

Comune di Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento prot. n. [omissis] dell'[omissis], emesso dal Responsabile del Servizio Area Urbana Corigliano, Settore 8 – pianificazione e sviluppo del territorio – 1° servizio edilizia privata, riguardante la rieiezione della SCA prot. [omissis] del [omissis], notificato il [omissis];
e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corigliano-Rossano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna il provvedimento [omissis], con cui il Comune di Corigliano-Rossano ha respinto la segnalazione certificata di agibilità del [omissis] prot. [omissis], relativa ad un immobile di proprietà del medesimo, identificato in catasto al fl. [omissis], part. [omissis] [omissis], sub. [omissis];

Rilevato che il provvedimento gravato è motivato sul fatto che: *a)* l'immobile non può essere alienato al di fuori dell'unità aziendale minima che ne ha permesso la sua edificazione; *b)* non risulta chiaro il titolo che legittima la presentazione della segnalazione;

Ritenuto che il ricorso appare manifestamente fondato, sì da poter essere deciso con sentenza in forma semplificata, atteso che la P.A., nel valutare il rilascio del certificato di agibilità, deve considerare esclusivamente gli aspetti afferenti alla tutela dell'igiene, della salubrità e della sicurezza dell'edificio, di modo che eventuali verifiche sulla conformità edilizia possono essere svolte nei limiti strettamente necessari ad inferire sull'agibilità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2019 n. 2216 e Sez.

III, 28 giugno 2019 n. 4457), mentre eventuali altri profili possono semmai costituire oggetto di una sanzione edilizia;

Ritenuto che, stante la particolarità della vicenda, le spese del giudizio vadano compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento 23 maggio 2019 n. 59968.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO